

XVI legislatura

**Il disegno di legge finanziaria
per il 2009 (A.S. 1209):
Schema di copertura
(art. 126, comma 4, Reg. Sen.)**

Novembre 2008
n. 45



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte

tel. 3461

Segreteria

tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Consigliere addetto al Servizio

dott. Stefano Moroni

tel. 3627

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

Indice

1. Premessa	1
2. Copertura degli oneri correnti (articolo 11, comma 5).....	5
3. Saldo netto da finanziare (art. 11, comma 6).....	10

1. Premessa

Il Senato della Repubblica esamina in seconda lettura i documenti di bilancio per il triennio 2009-2011.

Ai sensi dell'art. 126, commi 3 e 4 del Regolamento, il profilo dell'accertamento preliminare del contenuto proprio del disegno di legge finanziaria - accertamento che si può tradurre in una determinazione inappellabile del Presidente del Senato, il quale comunica all'Assemblea lo stralcio delle disposizioni estranee "all'oggetto del ddl finanziaria come definito dalla legislazione vigente, ovvero volte a modificare norme in vigore in materia di contabilità generale dello Stato" - viene attivato solo quando i documenti di bilancio sono in prima lettura presso questo ramo del Parlamento.

Viceversa, "in ogni caso, il Presidente accerta, sentito il parere della 5a Commissione permanente e del Governo, se il disegno di legge finanziaria rechi disposizioni contrastanti con le regole di copertura stabilite dalla legislazione vigente per la stessa legge finanziaria e ne dà, prima dell'assegnazione, comunicazione all'Assemblea" (art. 126, comma 4). Tale accertamento si risolve in una comunicazione del Presidente dell'Assemblea, con la quale si indicano i parametri di copertura al cui interno dovrà svolgersi la "sessione di bilancio" in Senato ed alla quale non è associato alcun effetto procedurale automatico.

Si ricorda che sulla base del parere reso dalla Giunta per il Regolamento (27 novembre 1990), l'accertamento rimesso al Presidente del Senato circa l'osservanza della regola di copertura, costituisce un potere dello stesso Presidente, autonomo rispetto ai pareri sia della 5^a Commissione permanente sia del Governo; il parere del Governo è anche esso un elemento autonomo che "deve essere come tale esplicitato in sede di 5a Commissione permanente, in modo da non consentire equivoci e dubbi".

Anche nella sessione di bilancio 2009-2011 la citata procedura preliminare dovrà dunque riferirsi esclusivamente all'accertamento dei criteri di copertura della legge finanziaria, quali definiti nei commi 5 e 6 dell'art. 11 della legge n. 468, modificata (comma 4, dell'articolo 126 Reg. Sen.).

Come nel passato, le considerazioni sviluppate nel presente documento, muovendosi sul terreno strettamente contabile, assumono in proposito le valutazioni sia quantitative che qualitative presentate nei documenti governativi o, comunque, ricavabili dai documenti di bilancio.

Sintetizzando le conclusioni a cui perviene il presente documento si osserva che:

a) Per quanto attiene al rispetto dei vincoli di copertura degli oneri di natura corrente previsti dal ddl finanziaria per il 2009 (comma 5 dell'art. 11, della legge n. 468, modificata), si può ritenere che le soluzioni presentate nello schema di copertura del ddl finanziaria in esame siano conformi a tale disciplina. In particolare, dall'allegato recante lo schema di copertura nella versione approvata dalla Camera dei deputati si desume che le fonti di copertura del disegno di legge

finanziaria 2009 sono costituite da nuove o maggiori entrate dell'articolato e da riduzioni di spese correnti, sia contenute nell'articolato che disposte dalla tabella E - per il solo 2009 - e, sia pure in misura assai marginale (si tratta di un milione di euro per ciascuno degli anni del triennio), dalla tabella A (v. *amplius* § 2).

b) Per quanto riguarda il rispetto delle regole di adeguamento delle entrate e delle spese, su base triennale, quali determinate nella risoluzione con la quale il Senato della Repubblica ha concluso la discussione sul DPEF per il 2009-2013 tenuto conto della relativa Nota di aggiornamento (art. 11, comma 6, della legge n. 468, modificata), si rileva che il vincolo del saldo netto da finanziare di cui all'articolo 1 è rispettato per il primo anno (2009) ricompreso nel triennio del bilancio pluriennale: esso risulta infatti coincidente con l'obiettivo fissato nella predetta Nota ed è pari a 33,6 miliardi. Per il 2010 e 2011 la Nota di aggiornamento indica solo i valori programmatici, identici a quelli di cui all'articolo 1, comma 2 del ddl finanziaria (v. *amplius* § 3).

Sulla base delle regole adottate in sessione di bilancio a partire dal 1992, i valori in termini di saldo netto da finanziare, relativi a ciascuno degli anni compresi nel bilancio triennale 2009-2011, devono quindi comunque essere assunti come limite per l'ammissibilità delle proposte emendative, in aggiunta naturalmente all'operatività dei vincoli derivanti dalle regole di copertura delle maggiori spese correnti e delle minori entrate e dal rispetto degli obiettivi di fabbisogno di cassa del settore statale e di indebitamento netto della P.A..

c) Le varie norme di cui al disegno di legge finanziaria forniscono complessivamente risorse utilizzate direttamente nello schema di copertura della legge finanziaria (oneri correnti) nonché ai fini del rispetto del vincolo triennale costituito dal saldo netto da finanziare di competenza (bilancio statale); forniscono altresì effetti che rilevano nell'ottica del raggiungimento dei valori di fabbisogno del settore statale e di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche assunti come obiettivi della manovra per il 2009. Sulla base delle regole adottate in sessione di bilancio a partire dal 1992, la discussione parlamentare deve dunque garantire il non peggioramento dei valori di correzione associati al disegno di legge finanziaria in termini sia di competenza del bilancio dello Stato, sia di fabbisogno del settore statale e di indebitamento netto della P.A.. Tale non peggioramento implica che le proposte emendative assumano una configurazione neutra in termini di effetti sulle correzioni associabili alle singole norme del ddl finanziaria, sulla base delle indicazioni contenute nei documenti governativi, in riferimento agli obiettivi di cui ai commi 5 e 6 del richiamato articolo 11 della legge n. 468 modificata.

2. Copertura degli oneri correnti (articolo 11, comma 5)

L'articolo 11, comma 5, della legge n. 468, modificata, intende porsi esplicitamente come norma interposta tra il vincolo costituzionale di copertura (art. 81, 4° comma, Cost.) e la legge finanziaria in quanto destinata ad introdurre nell'ordinamento giuridico oneri correnti, nuovi o maggiori, (le minori entrate sono assimilate alle spese correnti) rispetto a quelli in atto inscrivibili in bilancio sulla base della cornice legislativa in vigore: tali oneri correnti devono essere controbilanciati da nuove o maggiori entrate accertabili nei primi due titoli (tributarie ed extratributarie) ovvero da riduzioni di spesa corrente.

Si ricorda che l'interpretazione di tale disposizione è stata definita nelle risoluzioni approvate dai due rami del Parlamento (1989) a conclusione dell'esame del Documento di programmazione economico-finanziaria 1990-1992, ed è risultata sostanzialmente confermata dalla prassi seguita negli anni successivi.

A seguito dell'approvazione della legge n. 208 del 1999 i mezzi di copertura possono essere costituiti sia da maggiori entrate che da riduzioni di spesa associate ad innovazioni normative (recate dalla stessa legge finanziaria), oltre che dall'eventuale miglioramento del risparmio pubblico. Tale miglioramento deve emergere dal confronto tra il risparmio pubblico del progetto di bilancio pluriennale a legislazione vigente ed il risparmio pubblico come risultante dall'assestamento relativo all'esercizio in corso. In sostanza, per effetto

del vincolo di copertura degli oneri correnti (art. 11, c. 5, legge n. 468, modificata), i documenti di bilancio non possono determinare, rispetto alla più recente previsione assestata, un peggioramento del risparmio pubblico, salvo che tale peggioramento derivi dagli andamenti a legislazione vigente.

In realtà, per vari anni l'utilizzazione a fini di copertura di tale eventuale margine di miglioramento del risparmio pubblico, in sede di applicazione concreta, è stata ritenuta non opportuna. Peraltro, in passato la concreta configurazione degli effetti delle manovre di bilancio ha reso inutile, con riferimento al primo anno, l'utilizzazione del miglioramento del risparmio pubblico a legislazione vigente come mezzo di copertura degli oneri correnti; per gli anni successivi al primo si è invece ritenuto non opportuna tale utilizzazione in ragione della ridotta rappresentatività del bilancio pluriennale. Nel complesso, non era comunque emersa una nuova interpretazione che escludesse la possibilità di utilizzare tale margine, in particolare con riferimento al primo anno del bilancio pluriennale.

Nella sessione per il 2000, invece, la copertura degli oneri di natura corrente recati dal ddl finanziaria è stata caratterizzata da un elemento di novità, rappresentato dalla utilizzazione a fini di copertura di una quota del margine di miglioramento del risparmio pubblico previsto per gli esercizi compresi nel triennio di riferimento rispetto alle previsioni assestate per l'anno in corso. Tale novità è stata poi confermata anche nelle successive sessioni di bilancio.

A partire dalla sessione di bilancio 1992-1994, il disegno di legge finanziaria, così come richiesto esplicitamente dalle due Camere in più occasioni, contiene una specifica clausola di copertura che

dimostra il rispetto di tale vincolo, presentando, in un apposito prospetto¹, l'effetto delle varie misure che vengono considerate nel meccanismo di copertura.

Dal prospetto di copertura degli oneri correnti contenuto nel ddl finanziaria per il triennio 2009-2011 risulta che i mezzi di copertura sono forniti esclusivamente da risorse determinate dallo stesso disegno di legge finanziaria; in particolare, la relazione illustrativa afferma che gli oneri recati dal ddl finanziaria trovano copertura nell'ambito delle risorse già appostate con il decreto-legge n. 112 del 2008.

Quali mezzi di copertura sono riportati i risparmi di spesa derivanti dall'articolato e da due tabelle dello stesso ddl e le nuove o maggiori entrate derivanti dallo stesso articolato. Al riguardo si sottolinea che il prospetto di copertura allegato al ddl iniziale non comprendeva tra gli oneri da coprire alcun importo per la tabella A, evidentemente nel presupposto che fosse coincidente con quello già previsto a legislazione vigente (cioè dalla proiezione per gli anni 2009-2011 dell'analoga tabella della legge finanziaria 2008). In seguito agli emendamenti approvati nel corso della prima lettura, gli accantonamenti recati dalla tabella A sono stati ridotti (per 500.000 euro in ragione di ciascuno degli anni del triennio) e tale riduzione è stata riportata tra i mezzi di copertura².

Per quanto riguarda la riduzione delle spese correnti indicata nel prospetto di copertura, pari a 6.832 milioni per il 2009, 7.089 per il 2010 e 7.279 per il 2011, si sottolinea che essa, come si evince

¹ Che costituisce la base normativa che imprime un valore di certificazione politico-legislativa a tutto il discorso sulla copertura della "finanziaria" svolto nel corso della "sessione di bilancio".

² Il valore di 1 mln di cui all'allegato prospetto di copertura è presumibilmente dovuto a un arrotondamento.

dall'allegato 7 del ddl finanziaria, deriva per una parte consistente dalla riduzione di Fondi predisposti o integrati dal decreto-legge n. 112; si tratta infatti, complessivamente, di 3.137,7 mln per il 2009, 2.802,8 mln per il 2010 e 2.678,4 mln per il 2011.

In particolare, si tratta dell'utilizzazione di:

- a) un fondo costituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il finanziamento, con appositi provvedimenti normativi, delle misure di proroga di agevolazioni fiscali riconosciute a legislazione vigente;
- b) risorse immesse nel Fondo per interventi strutturali di politica economica (ISPE) ai sensi dell'articolo 63, comma 10, primo e ultimo periodo, del citato decreto-legge n. 112 del 2008.

In relazione a tale circostanza, si sottolinea che nel prospetto di copertura viene presentata come una riduzione di spesa effettuata dalla legge finanziaria l'utilizzazione di tali fondi, introdotti ovvero integrati attraverso il decreto-legge n. 112 dello scorso luglio. Se da un punto di vista formale tale prospettazione può ritenersi corretta, in quanto si fa riferimento a specifiche disposizioni dell'articolato del ddl in esame (che dispongono la riduzione delle corrispondenti autorizzazioni di spesa), dal punto di vista sostanziale l'operazione realizzata rappresenta la parziale utilizzazione del miglioramento del risparmio pubblico realizzato attraverso il citato decreto-legge n. 112, miglioramento che alla data di presentazione del ddl finanziaria è da considerare a legislazione vigente. Una prospettazione contabile alternativa avrebbe potuto escludere le riduzioni dei citati Fondi dai

risparmi di spesa derivanti dall'articolo e così evidenziare che la copertura degli oneri correnti recati dal ddl finanziaria in esame è in parte basata sull'utilizzazione di una quota del miglioramento del risparmio pubblico.

Il prospetto di copertura presentato nel ddl in esame indica peraltro una differenza positiva, tra copertura e onere, pari, - nella versione approvata in prima lettura – a 954 mln per il 2009, 1,535 mld per il 2010 e 1,865 mld per il 2011, risultando i mezzi di copertura eccedenti rispetto agli oneri da coprire³.

Anche nella sessione di bilancio 2009-2011, la copertura del ddl finanziaria risulta condizionata all'approvazione della propria componente normativa e tabellare i cui effetti sono considerati tra i mezzi di copertura.

³ In proposito si ricorda che (tenuto conto del fatto che le previsioni assestate per il 2008, nel testo approvato nella seconda e definitiva lettura dal Senato della Repubblica, hanno comportato un peggioramento della previsione di risparmio pubblico, che da una previsione iniziale di cui alla legge di bilancio 2008, al netto delle regolazioni contabili e debitorie, di 24.843 mln si è attestato, alla fine dell'esame del ddl relativo all'assestamento, su una previsione di 2.825 mln) in termini di bilancio dello Stato si registra un miglioramento del risparmio pubblico previsto per ciascuno degli anni 2009-2011 rispetto alle previsioni assestate per il 2008. I valori di riferimento iniziali nel ddl di bilancio 2009 a l.v. sono i seguenti: 11.788 mln per il 2009, 19.714 per il 2010 e 28.714 mln per il 2011.

3. Saldo netto da finanziare (art. 11, comma 6)

Dalla sessione di bilancio 1991-1993 si è consolidata una interpretazione del comma 6 dell'art. 11 che fa derivare da tale disposizione un vincolo direttamente costruito con riferimento al valore di saldo netto da finanziare (SNF), in termini di competenza, quale fissato per il bilancio dello Stato, su base annuale e triennale, con le risoluzioni "parallele" con le quali Senato e Camera concludono la discussione sul DPEF presentato dal Governo.

Il comma 6 dell'art. 11 stabilisce che "le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti sia in conto capitale, incompatibili con le regole determinate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. e) nel Documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamento". La richiamata lettera e) stabilisce che nel DPEF sono indicati: "...le conseguenti regole di variazione delle entrate e delle spese del bilancio di competenza dello Stato e delle aziende autonome e degli enti pubblici ricompresi nel settore pubblico allargato, per il periodo cui si riferisce il bilancio pluriennale".

Sulla base della interpretazione ormai consolidatasi, l'oggetto specifico del vincolo, ai sensi del citato comma 6 dell'art. 11, viene identificato con il valore del saldo netto da finanziare di competenza del bilancio dello Stato, considerato coerente con gli obiettivi

programmatici, così come indicato nel DPEF presentato dal Governo e poi richiamato nelle risoluzioni parlamentari.

Questo valore di saldo costituisce l'indicatore sintetico, e probabilmente di più agevole applicazione procedurale, delle regole di variazione delle entrate e delle spese per l'impostazione del bilancio di competenza dello Stato. Esso costituisce pertanto il limite per tutte le successive deliberazioni parlamentari da assumere in "sessione di bilancio".

La risoluzione approvata dal Senato il 9 luglio 2008, al termine della discussione sul DPEF 2009-2013, ribadisce questa impostazione.

In sintesi, limitandosi agli aspetti più rilevanti ai fini della definizione del vincolo sul limite massimo del SNF, la risoluzione approvata impegnava tra l'altro il Governo:

- 1) a rilanciare l'azione di risanamento della finanza pubblica al fine di conseguire il pareggio di bilancio entro il 2011 ed a portare lo *stock* del debito pubblico nello stesso anno al di sotto del 100% del Pil, questo al fine di rispettare gli impegni assunti in sede di Unione Europea e per ridurre progressivamente il peso eccessivo degli interessi passivi sul bilancio dello Stato, che rende difficile una politica finanziaria finalizzata allo sviluppo. In particolare gli obiettivi devono essere quelli di contenere l'indebitamento netto annuale dello Stato al livello del 2,5% nel 2008, del 2% nel 2009, dell'1% nel 2010 per raggiungere un sostanziale pareggio di bilancio negli anni 2011, 2012 e 2013, contemporaneamente gli obiettivi in termini di riduzione del debito pubblico sono cifrati nel 103,9% del Pil per il 2008, nel 102,7% per il 2009, nel 100,4% per il 2010, nel 97,2% per il 2011, nel 93,6% per il 2012 e nel 90,1% per il 2013;
- 2) a migliorare progressivamente l'avanzo primario dal 3,1% nel 2009 al 5,0% del Pil nel 2013;
- 3) a far sì che il saldo netto da finanziare al netto delle regolazioni contabili e debitorie, non sia superiore a 16,6 miliardi di euro per il 2009 ed a 9,1 miliardi

di euro per il 2010, mentre per l'anno 2011 tale saldo dovrà essere positivo per 0,7 miliardi di euro;

- 4) a migliorare il fabbisogno di cassa del settore statale portandolo al 2,9% del Pil nel 2008, all'1,3 % del Pil nel 2009 e allo 0,4% nel 2010 e trasformandolo in avanzo dello 0,7% nel 2011, dell'1,0% nel 2012 e dell'1,1% nel 2013;

Si sottolinea che il Governo ha approvato il 23 settembre u.s. una Nota di aggiornamento al DPEF, recante alcune modifiche al quadro di finanza pubblica esposto nel DPEF per gli anni 2009-2013. In particolare per quanto concerne gli obiettivi programmatici:

- l'indebitamento netto viene fissato al 2,1 % per il 2009, all'1,2 % per il 2010, e allo 0,3 % per il 2011;

- il debito pubblico è cifrato nel 103,7 % del Pil per il 2008, nel 102,9 % per il 2009, nel 101,3 %, nel 98,4 % per il 2011, nel 95,1 % per il 2012 e nel 91,9 % per il 2013;

- è previsto un miglioramento dell'avanzo primario dal 3% del Pil del 2009 al 4,9 % del 2013;

- il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato per il 2009, al netto delle regolazioni contabili e debitorie, è indicato in 33,6 mld (a fronte dell'importo di 16,6 mld di cui al DPEF); quello programmatico per gli anni 2010 e 2011 è indicato rispettivamente in 16,5 mld e 3,1 mld;

- il fabbisogno di cassa del settore statale è indicato nell'1,4 % del Pil per il 2009 e nello 0,6 % per il 2010, trasformandolo in avanzo dello 0,5 % per il 2011, dello 0,8 % per il 2012 e dello 0,9 % per il 2013.

In particolare, la Nota di aggiornamento specifica che il livello del saldo netto da finanziare per il 2009 è stato rideterminato in 33,6 mld in conseguenza di due ordini di fattori:

1) la rideterminazione di alcune poste di bilancio relative ai trasferimenti alle Amministrazioni Pubbliche, per circa 14 mld;

2) poste correttive e compensative delle entrate, per circa 4 mld che si afferma non incidano - trattandosi per la grandissima parte di

regolazioni contabili - sul livello di indebitamento netto delle Pubbliche Amministrazioni.

La risoluzione che ha approvato l'8 ottobre u.s. la Nota di aggiornamento, presentata il 23 settembre u.s., ha accolto le grandezze finanziarie di cui alla Nota stessa.

Passando all'esame del disegno di legge finanziaria 2009, si rileva che il valore contabile contenuto nel comma 1 dell'articolo 1 del ddl finanziaria è in linea, con riferimento al primo esercizio finanziario del triennio di riferimento, con le indicazioni contenute nella Nota di aggiornamento del Documento di programmazione economico-finanziaria 2009-2013: il limite al saldo 2009 è pari infatti a 33,6 mld di euro.

Per il 2010 e il 2011 il comma 2 dell'articolo 1 del ddl finanziaria indica limiti al saldo netto da finanziare a legislazione vigente (rispettivamente 19,8 mld e 5,8 mld) in entrambi i casi inferiori a quelli relativi al 2009, ma superiori a quelli indicati come obiettivi sia nella risoluzione di luglio sia nella Nota di aggiornamento.

In base al quadro descritto si viene a configurare una situazione sostanzialmente analoga a quella già verificatasi in precedenti sessioni⁴. In particolare, nella sessione 1996-1998, i vincoli del saldo netto da finanziare indicati nella risoluzione votata dal Senato sul DPEF 1996-1998 risultarono rispettati per il primo e per il terzo anno, ma non per il secondo e la Commissione bilancio del Senato, confermando l'orientamento già assunto nella sessione di bilancio

⁴ Si tratta di quelle relative ai trienni 1995-1997, 1996-1998, 2000-2002, 2001-2003, 2002-2004, 2003-2005, 2004-2006, 2007-2009 e 2008-2010.

1995-1997, osservò che non si verificherebbe, in questa situazione, una violazione sostanziale dei vincoli stabiliti dall'art. 11, comma 6, della legge n. 468 del 1978, modificata, sottolineando che i valori dei saldi fissati nel disegno di legge finanziaria presentato dal Governo sono comunque da assumere come limite da non peggiorare, per ciascuno degli anni compresi nel triennio, nel corso della sessione di bilancio presso il Senato. In riferimento alla prima lettura relativa alla sessione 2000-2002, ad es., le indicazioni della risoluzione e della Nota di aggiornamento non sono risultate rispettate con riferimento al secondo e al terzo anno del bilancio pluriennale, ma le conclusioni della Commissione bilancio sono state le medesime.

Nella sessione in esame si riscontra peraltro un cambiamento rispetto alla prassi consolidata negli anni precedenti: la risoluzione approvata dal Senato in relazione al DPEF 2009-2011 non ha affermato esplicitamente - come di norma veniva fatto nelle precedenti risoluzioni - che i valori del saldo netto da finanziare di competenza (al netto delle regolazioni contabili e debitorie) negli anni 2010 e 2011 sarebbero dovuti risultare inferiori al livello stabilito per il 2009, lungo un percorso di avvicinamento ai corrispondenti obiettivi programmatici, ai fini del rispetto dei parametri relativi appunto al saldo netto da finanziare per il secondo ed il terzo anno. Tale profilo discendente risulta comunque osservato dal comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge finanziaria.

L'impostazione sopra descritta sembra verosimilmente spiegabile in relazione alla circostanza che la manovra contenuta nel decreto-legge n. 112 è stata, per la prima volta, strutturata su base

triennale, il che avrebbe fatto supporre una tendenziale coincidenza tra i saldi a legislazione vigente e quelli programmatici.

I saldi a legislazione vigente per il 2010 e 2011 risultano invece più elevati di quelli programmatici (si tratta di 19,8 mld, a fronte di 16,5 mld per il 2010 e di 5,8 mld a fronte di 3,1 mld per il 2011) esposti da ultimo nella Nota di aggiornamento. La spiegazione di tale divergenza è presumibilmente attribuibile alla circostanza che il Governo si riserva di attivare ulteriori misure di razionalizzazione tali da rendere possibile l'avvicinamento tra il saldo netto da finanziare a legislazione vigente ed il corrispondente valore programmatico per ciascuno dei due anni indicati.

Va ricordato infine che l'orientamento nel complesso emerso in materia di rispetto di saldi mostra come il sistema dei vincoli procedurali in Parlamento tenda principalmente a favorire la difesa della proposta governativa di cui al ddl finanziaria ed a costruire il regime di non ammissibilità degli emendamenti sul limite dei valori di saldo prospettati dal Governo, come risultante contabile delle innovazioni presentate, ciò a prescindere dal segno della eventuale difformità tra saldi di cui all'articolo 1 del ddl finanziaria e saldi indicati nella risoluzione applicativa del DPEF ovvero nella relativa Nota di aggiornamento.

Naturalmente, ai fini della ammissibilità, operano anche i vincoli derivanti dalle regole di copertura delle maggiori spese correnti e delle minori entrate in modo da garantire in termini sostanziali i meccanismi di salvaguardia della copertura degli oneri correnti e del non peggioramento dei saldi ai quali è pervenuta la manovra di correzione.

In allegato si riporta il prospetto di copertura nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

COPERTURA LEGGE FINANZIARIA			
-	2009	2010	2011
	(importi in milioni di Euro)		
1) ONERI DI NATURA CORRENTE			
Nuove o maggiori spese correnti			
Articolato:	5.458	5.235	5.234
Minori entrate			
Articolato:	507	314	181
Tabella C	16	16	0
Totale oneri da coprire	5.981	5.565	5.415
2) MEZZI DI COPERTURA			
Nuove o maggiori entrate			
Articolato:	91	10	0
Riduzione spese correnti			
Articolato:	6.832	7.089	7.279
Tabella A	1	1	1
Tabella E	12	0	0
Totale mezzi di copertura	6.935	7.099	7.279
DIFFERENZA	954	1.535	1.865

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico sulla url <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>